



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali e I.O.**



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 24/11/2014
Prot. 40 / 0005425**

Agli Assessorati al Lavoro delle
Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

All'INPS
Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno al Reddito
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

Oggetto: Definizione di aspetti applicativi del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente

In riscontro ai diversi quesiti presentati dalle Regioni con i quali sono stati sollecitati chiarimenti in merito alla definizione di aspetti applicativi del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo (nota prot. 29/0005248/L del 18 novembre 2014), si rappresenta quanto segue.

Ambito di applicazione del decreto interministeriale

In riferimento al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, l'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, stabilisce che possono richiedere il trattamento **le imprese di cui all'articolo 2082 c.c.**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, possono accedere al trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che provengono da imprese di cui all'articolo 2082 c.c.

Al riguardo, si ribadisce quanto indicato nell'ambito della circolare n. 19 dell'11 settembre 2014 ossia che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile. Si precisa che rientrano nell'ambito di applicazione definito dal comma 3 anche i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Il

met

piccolo imprenditore, infatti, è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge con la finalità di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti. Le medesime considerazioni valgono anche per identificare le imprese da cui provengono i lavoratori che possono accedere al trattamento di mobilità in deroga.

Al riguardo, si precisa che anche le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, evidentemente con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, possono richiedere il trattamento d'integrazione salariale in deroga, in quanto rientranti nella nozione di impresa di cui all'articolo 2082 c.c.

Sono invece escluse dalla possibilità di richiedere il trattamento, in via meramente esemplificativa, tra le altre, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di mobilità in deroga.

Con riferimento ai **lavoratori destinatari del trattamento d'integrazione salariale in deroga**, il decreto dispone che esso può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di una anzianità presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo d'intervento.

Con riferimento alle prestazioni in deroga relative all'anno 2014, l'articolo 6, comma 1, del decreto dispone che le prestazioni possano essere concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità presso l'impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.

Per i lavoratori in somministrazione, ai fini dell'accesso al trattamento d'integrazione salariale in deroga, secondo quanto comunicato dall'INPS, l'anzianità di servizio del lavoratore viene verificata presso l'agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro. Il rapporto di lavoro è infatti instaurato tra agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato presso un utilizzatore.

Accordi Quadro

Il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 affida il compito di individuare le priorità di intervento in sede territoriale agli accordi quadro e alle intese stipulate tra le singole Regioni o Province Autonome e le parti sociali, al fine di disciplinare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di competenza territoriale (cassa integrazione guadagni e mobilità), fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo.



Si sollecitano le Regioni e Province Autonome a prevedere negli Accordi Quadro la modalità di pagamento diretto quale modalità di erogazione del trattamento al fine di un più efficace controllo della spesa.

Tempi e modalità per la presentazione delle domande di concessione o proroga del trattamento d'integrazione salariale in deroga sulla base di accordi regionali.

I commi da 6 a 11 dell'articolo 2 del decreto in disamina dettano la disciplina dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga sulla base di accordi stipulati presso le sedi delle Regioni o ad esse comunque inviati prontamente, nel rispetto dei termini di cui al comma 7. Le Regioni e le P.A., allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, sono tenute a comunicare prontamente all'INPS, con le modalità che saranno definite dall'Istituto, gli accordi stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque inviati.

Ricevuta la conferma della predetta compatibilità finanziaria, le Regioni possono emanare il provvedimento di concessione.

Ai sensi del comma 7 sopra citato, la domanda, corredata dell'accordo, deve essere presentata dall'azienda in via telematica all'Inps e alla Regione entro il termine di venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, è prevista la decurtazione del trattamento, in quanto il trattamento di CIG in deroga, in caso di decorso del termine di decadenza di cui sopra, sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS per la presentazione della domanda da parte delle aziende, fermo restando il termine di presentazione dell'istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna Regione e P.A. con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more dell'emanazione del medesimo.

Le sospensioni dal lavoro o le riduzioni dell'orario di lavoro dei lavoratori non potranno precedere la sottoscrizione dell'accordo in sede regionale o sindacale. Resta fermo che, in caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa la procedura di consultazione sindacale, l'azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori. Sarà, comunque, cura della Regione approfondire le motivazioni del mancato accordo.

Qualora non vi sia rappresentanza sindacale aziendale, ai fini della procedura di consultazione sindacale, saranno convocate le rappresentanze sindacali territoriali.



L'articolo 2, comma 14, del decreto in esame stabilisce che le aziende destinatarie dei provvedimenti di concessione devono trasmettere mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento. Il decreto non prevede sanzioni o decadenze per il caso d'invio oltre il termine previsto.

Limiti massimi di durata del trattamento d'integrazione salariale in deroga.

La norma di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, ai commi 9 e 10, individua i limiti di durata massima di concessione del trattamento – in relazione a ciascuna delle unità produttive coinvolte - distinguendo tra imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e imprese, invece, soggette a tale disciplina. In tale ultimo caso, la disposizione prevede altresì che la concessione del trattamento, in caso di superamento dei limiti temporali disposti dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possa essere disposta unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

Si ritiene che tali imprese possano accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga anche prima di aver esaurito i periodi temporali in cui è possibile concedere gli ammortizzatori sociali c.d. a regime nel caso in cui l'impresa non abbia tutti i requisiti per accedervi in relazione alle specifiche causali previste dalla legge per gli ammortizzatori sociali ordinari.

I limiti di durata massima di concessione del trattamento – in relazione a ciascuna delle unità produttive coinvolte – sono da computarsi con riferimento all'anno solare (per l'anno 2014, occorre riferirsi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014).

In ogni caso, si precisa che al fine della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente concessi, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa. In sede di prima applicazione del decreto e, comunque non oltre la data della presente nota, su richiesta delle Regioni e P.A., si possono conteggiare i periodi di CIG effettivamente fruiti dall'azienda richiedente. Per periodo di CIG fruito dall'azienda si intende il lasso temporale che va dalla prima sospensione effettuata del primo lavoratore in CIG all'ultima sospensione dell'ultimo lavoratore in CIG.



Per ciò che concerne i limiti di durata relativi alle imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o alla disciplina dei fondi di cui ai commi da 3 a 41 della legge 28 giugno 2012, n.92, con riferimento ai Fondi di solidarietà, si rappresenta che la disposizione è applicabile laddove risulti istituito e operativo un Fondo di solidarietà di settore.

Si rappresenta che la disposizione è applicabile anche alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, istituito con decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, a far data dalla sua piena operatività (che si identifica con la costituzione del Comitato amministratore del Fondo).

Il comma 8 dell'articolo 2 precisa che, allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l'impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.). Si ritiene che tra gli strumenti ordinari di flessibilità si inseriscono anche gli istituti di fonte contrattuale.

Per ferie residue e maturate si intendono quelle residue dell'anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni, sono da escludersi le ferie programmate che coincidono ad esempio con le chiusure aziendali.

Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga

L'articolo 4 del decreto individua i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, precisando che i trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono in nessun caso essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Pertanto, è da escludersi la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge n. 223/1991, alle indennità ASpl e MiniASpi, alle Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.

Parimenti, si chiarisce che non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell'indennità ASpl o MiniASpl, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.



Mobilità in deroga. Modalità di presentazione dell'istanza

Si chiarisce, al riguardo, che le Regioni e le P.A. adottano i provvedimenti di concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori ex dipendenti delle imprese ubicate nel proprio territorio.

Le istanze di mobilità in deroga sono presentate dai lavoratori interessati all'INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A. ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate. Della presentazione dell'istanza all'Inps il lavoratore da comunicazione alla Regione.

Mobilità in deroga. Limiti massimi di durata del trattamento

In riscontro ai quesiti posti, si rappresenta che, con riferimento ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, può essere concesso, nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga per ulteriori sette mesi non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978. La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto.

Si precisa, altresì, che, con riferimento all'annualità 2014, i sette mesi di trattamento più gli eventuali ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978 devono essere concessi e devono esplicare i loro effetti nell'arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, non essendo possibile una prosecuzione nel 2015.

Per tale fattispecie, i limiti di durata per il periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 sono 6 mesi ovvero 6 mesi più 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al DPR 218/1978.

Data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 e disposizioni finali e transitorie

Il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) in data 4 agosto 2014. Pertanto, le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli accordi stipulati - in sede regionale per le imprese



ubicata nel territorio di una singola Regione e in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate – dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo, ferme restando le limitazioni e le previsioni di cui all'articolo 6.

In via transitoria, l'articolo 6 del decreto stabilisce che i limiti di durata fissati agli articoli 2, commi 9 e 10 e all'articolo 3, commi 4 e 5, sono calcolati computando anche tutti i periodi di mobilità e di integrazione salariale concessi, per l'anno 2014, sulla base di accordi sottoscritti in data anteriore all'entrata in vigore del decreto.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è consentito alle Regioni e P.A. di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità (cfr. *errata corrige* del decreto pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 ottobre 2014), anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite. Con i successivi decreti interministeriali di assegnazione delle risorse finanziarie saranno individuate le quote disponibili per ogni Regione e P.A. nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 6, comma 3.

Al fine di consentire all'INPS il monitoraggio delle prestazioni corrisposte, le Regioni e le Province Autonome dovranno espressamente indicare nella determinazione concessoria l'impiego delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 3, sopracitato del decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ugo Menziani)

